

Fondazione Lanzavecchia Lastretti

STATUTO

Articolo 1

E' costituita la Fondazione denominata

“FONDAZIONE LANZAVECCHIA LASTRETTI”

Articolo 2

La sede della Fondazione è in Torino.

La Fondazione potrà eleggere delegati e recapiti.

Le finalità statutarie della Fondazione vengono perseguite in ambito italiano e in Paesi dell'Unione Europea.

Articolo 3

La Fondazione, in ossequio alle disposizioni testamentarie del defunto, ha lo scopo di elargire borse di studio o analoghe forme di sostegno finanziario in ambito di oncologia o in materia affine a giovani laureati italiani o di Paesi dell'Unione Europea.

A tal fine la Fondazione, in ossequio alle disposizioni testamentarie del sig. Pietro Lanzavecchia:

- a) Provvederà, in modo particolare, ad individuare, tra i laureati nel settore scientifico che svolgono ricerche nel settore dell'oncologia o materie affini, i più meritevoli di ricevere borse di studio. La scelta dei beneficiari delle borse di studio verrà effettuata da apposita Commissione i cui componenti saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- b) Potrà, senza impegno finanziario, promuovere e partecipare ad Enti, ad Istituzioni, ad Associazioni aventi scopi simili o complementari; potrà collaborare con gli stessi anche mediante accordi e convenzioni;
- c) Potrà accettare da enti pubblici o privati, da società, da imprese o da privati cittadini, sovvenzioni e contributi da destinare agli scopi della stessa; potrà inoltre compiere quant'altro necessario per il raggiungimento dello scopo;
- d) la Fondazione potrà, inoltre, acquistare e/o erogare denaro per l'acquisizione di apparecchiature elettromedicali di ultima generazione da donare a strutture sanitarie e/o enti e/o università ubicate sul territorio italiano, sia direttamente sia mediante la promozione di raccolta fondi. Gli acquisti potranno essere realizzati anche in compartecipazione con altri Enti, Associazioni e/o Fondazioni, ecc..

La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali residui di gestione dovranno essere reimpiegati per fini statutari.

Articolo 4

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dalle quote societarie, dai titoli azionari e dai fondi di investimento e da tutti gli altri beni mobili descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante.

Tale Patrimonio potrà venire alimentato ed aumentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- la Commissione Medico – Scientifica
- il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario
- l'Organo di Controllo

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui 2 devono essere scelti fra persone che si siano distinte nella specifica materia medica per particolari meriti culturali o tra i rappresentanti di Enti o società aventi caratteristiche e finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Per il primo triennio i Consiglieri già nominati provvederanno ad integrare il loro numero mediante cooptazione.

Dalla scadenza del primo triennio, il Consiglio di Amministrazione verrà nominato, per tre componenti, di cui uno avente i requisiti di cui al primo comma, dal Presidente del Tribunale dove ha luogo la Fondazione, su istanza del Presidente in scadenza di quest'ultima o, in sua assenza, del Vice- Presidente, se nominato o, in subordine, del Consigliere più anziano; i tre Consiglieri nominati dal Presidente del Tribunale provvederanno ad integrare il Consiglio, per cooptazione, sino al raggiungimento del numero di 5.

In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, i Consiglieri cooptati saranno sostituiti per il periodo residuo, con il medesimo strumento, mentre sarà nominato dal Presidente del Tribunale, sempre per il periodo residuo, il Consigliere già di sua nomina, che fosse dimissionario, permanentemente impedito o deceduto, sempre su istanza del Presidente della Fondazione o, in sua vece, del Vice-Presidente, ovvero del Consigliere più anziano.

L'accettazione della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, comunque nominati, dovrà avvenire per iscritto ed il relativo documento dovrà essere depositato presso la sede della Fondazione.

Gli Amministratori verranno iscritti su apposito libro presso la sede della Fondazione.

Sarà possibile l'esclusione motivata da gravi motivi dell'Amministratore mediante delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi con la maggioranza qualificata di almeno tre dei componenti in carica.

La qualità di Amministratore non comporta retribuzione salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'Ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri componenti un presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal più anziano di età degli Amministratori presenti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, oppure di non meno di due Amministratori o di un Revisore dei Conti, almeno una volta all'anno a seguito di avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo di riunione, da inviarsi a tutti gli Amministratori almeno otto giorni prima della riunione a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo PEC oppure a mezzo mail ordinaria il cui indirizzo dovrà risultare dai verbali della società. Le riunioni possono tenersi anche nella modalità audio-videoconferenza.

Il Consiglio delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà degli Amministratori in carica, fatta eccezione per le delibere concernenti l'esclusione per gravi motivi di un componente del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie e l'approvazione dello scioglimento della Fondazione con gli eventuali provvedimenti relativi alla devoluzione del patrimonio, delibere che dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata di almeno tre dei componenti in carica. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati osservatori o esperti senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di realizzare gli scopi della Fondazione.

Al Consiglio compete inoltre proporre le linee guida e:

- l'approvazione della relazione sull'attività svolta dalla Fondazione nell'anno precedente;
- l'approvazione del bilancio
- l'approvazione del programma per gli anni successivi
- l'approvazione dello scioglimento della Fondazione e la delibera dei provvedimenti all'uopo necessari;
- la delibera del compenso dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

Commissione Medico-Scientifica

E' composta da due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni e sono rieleggibili

La loro scelta avverrà in relazione alle loro conoscenze, capacità, attitudini o meriti particolari al fine di apportare un valido contributo nella selezione dei beneficiari delle borse di studio.

La qualità di componente della Commissione Medico-Scientifica non comporta retribuzione.

Alla Commissione Medico-Scientifica compete l'incarico di esaminare e selezionare i beneficiari delle borse di studio erogate dalla Fondazione a giovani laureati italiani o di Paesi dell'Unione Europea, in materia di oncologia o in materia affine.

I vincitori delle borse di studio saranno individuati dalla commissione selezionatrice sulla base della valutazione dei progetti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Presidente, Vice-Presidente e Segretario

Il Presidente, il Vice Presidente, facente veci in caso di assenza o impedimento del Presidente, ed il Segretario, che svolge anche le mansioni di Tesoriere, sono nominati nel proprio ambito, dal Consiglio di Amministrazione.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la prima volta vengono nominati nell'atto costitutivo della Fondazione.

Il Presidente ed il Tesoriere hanno firma libera e disgiunta per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione e per il prelievo o versamento presso Banche o altri Istituti di Credito, ivi inclusi i pagamenti di imposte, tasse, compensi, retribuzioni, borse di studio e oneri di qualsiasi natura.

La firma congiunta di Presidente e Tesoriere occorre per tutte le operazioni di straordinaria amministrazione, ivi inclusa l'operatività finanziaria concernente la stipula, la modifica o la risoluzione di contratti di investimento in strumenti finanziari di qualsiasi tipo negoziati nei mercati regolamentati e non, l'acquisto e la vendita di fondi, titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni, valori mobiliari e strumenti finanziari di qualsiasi genere, nel rispetto della mission della Fondazione.

Il Presidente vigila sull'adempimento dei compiti istituzionali ed è responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione della conservazione del patrimonio della Fondazione, dello svolgimento dei programmi deliberati, nonché dell'ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto e di legge.

Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere non comportano retribuzione.

Articolo 9

Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere costituito da un Collegio dei Revisori dei Conti o, in alternativa, da un Revisore Unico, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Potranno ricoprire tale incarico soltanto coloro che siano in possesso di adeguati requisiti di professionalità in materia.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere sul bilancio, mediante apposita relazione da presentarsi al Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Revisore dei Conti può comportare una retribuzione che viene determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione in misura orientativamente corrispondente a quanto previsto dalle tariffe minime dei rispettivi ordini professionali.

Articolo 10

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno, tranne che per il primo anno, in cui l'esercizio finanziario ha inizio con la prima riunione del Consiglio di Amministrazione e avrà termine il trentuno dicembre dello stesso anno.

Articolo 11

Scioglimento

Ove la Fondazione venga sciolta per esaurimento dello scopo o per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dello stesso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a titolo gratuito, con modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ad una Università o ad altro Ente Pubblico di ricerca le cui finalità siano conformi agli scopi della Fondazione.

Articolo 12

Modifiche dello Statuto

Le modifiche che si rendessero necessarie dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata di almeno tre dei componenti in carica.

Non potranno essere oggetto di modifica né la gratuità delle cariche prevista dagli articoli 6, 7 e 8 del presente Statuto, né la destinazione dei beni conferiti agli scopi della Fondazione.

Nell'avviso di convocazione saranno indicate nella loro sostanza le modifiche proposte.

Le modificazioni dello Statuto devono essere sottoposte all'approvazione dell'autorità competente ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Articolo 13

Varie

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.